

***L.R. 1/2015 (vigente dal 29-01-2015)***

**Art. 83**

**(Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale e aree di particolare interesse naturalistico ambientale)**

1. *(Omissis)*
2. *(Omissis)*
3. *(Omissis)*
4. Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti, anche al di fuori degli ambiti per attività residenziali, produttive e per servizi, i seguenti interventi:
  - a) la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;
  - b) la realizzazione di infrastrutture viarie di cui all'articolo 99, comma 1, lettere h) ed i);
  - c) la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo.
5. Nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale indicate nella carta n. 9 allegata alla l.r. 27/2000, da delimitare in termini fondiari nel PRG, parte strutturale, il PPR delinea le modalità di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della tutela del valore ambientale in esse contenuto, segnalando gli ambiti che richiedono particolare tutela.